

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 20/11/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36681-il-fondo-patrimoniale-comune-nelle-reti-di-imprese>

Autore: Munarini Elena

Il fondo patrimoniale comune nelle reti di imprese

IL FONDO PATRIMONIALE COMUNE NELLE RETI DI IMPRESE

L'art. 3, comma IV ter, del D.L. n. 5 del 10.02.2009 statuisce che la rete di imprese può prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale, nonché la nomina di un organo comune che si occupi, in nome e per conto dei partecipanti, dei profili gestori relativi all'esecuzione del contratto, ovvero di singole parti o fasi dello stesso.

Orbene, l'inciso "può prevedere" in luogo di "deve", in detta sede utilizzato dal legislatore, indica come non sia imposto dalla legge alcun obbligo di dotarsi di un fondo patrimoniale.

Un tanto rilevato, dall'interpretazione letterale della norma, emerge che tale elemento non rientra fra quelli essenziali del contratto di rete, bensì e per contro, tra gli accessori o facoltativi.

In merito, il Consiglio Nazionale del Notariato, ha specificato che la presenza o meno nell'ambito della rete di imprese di un fondo patrimoniale non si pone alla stregua di un dato rilevante ai fini identificatori (cfr. studio n. 1/2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato).

Peraltro, la circostanza per cui la decisione di istituzione di un fondo risulta facoltativa ed opzionale anziché obbligatoria, contribuisce ad acuire la flessibilità della succitata forma di aggregazione di imprese e a sottolineare l'elasticità dello strumento, tenuto anche conto del fatto che la disciplina dettata dal legislatore in materia si pone come piuttosto scarna, lasciando un ampio margine all'autonomia privata, in accordo con quanto prescritto dall'art. 1322 c.c., nel limite della meritevolezza, secondo l'ordinamento giuridico, degli interessi perseguiti dalle parti.

Conseguentemente, in base al programma della rete, agli obiettivi strategici che essa si propone di perseguire, alla tipologia e complessità dell'attività esercitata, le imprese partecipanti a tale forma di aggregazione potranno scegliere, secondo quanto ritenuto opportuno e in base all'utilità, se istituire o meno un fondo consistente in una dotazione patrimoniale con conferimenti di beni mobili, immobili, servizi, prestazioni d'opera, purché suscettibili di valutazione economica, beni immateriali.

Il fondo patrimoniale si comporrà, pertanto, dei conferimenti iniziali e dei contributi successivi degli aderenti.

Sarà, poi, il contratto a prevedere espressamente le regole di gestione del predetto, l'indicazione del soggetto chiamato ad occuparsi di tali aspetti (che può essere anche un terzo, ovvero più soggetti, così come una persona fisica o giuridica, interna o esterna alla rete), con specificazione, auspicabilmente, altresì, delle modalità d'uso dei beni comuni e di effettuazione degli investimenti.

Altra possibilità espressamente riconosciuta dal succitato art. 3, comma IV ter del D.L. n. 5 del 10.02.2009 consiste nella costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare conformemente a quanto previsto dall'art. 2447 bis c.c.

In base alla regola generale, la rete non risulta di per sé dotata di personalità giuridica, che, tuttavia, può acquisire, purché dotata di fondo patrimoniale, per il tramite dell'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella circoscrizione in cui è ubicata la sede.

Da tale assunto si evince, dunque, l'importanza ed utilità della costituzione del fondo patrimoniale ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.

La circostanza tale per cui sia stato istituito un fondo patrimoniale e sia stato nominato un gestore determina per la rete l'insorgere di diverse conseguenze applicative puntualmente indicate dal legislatore.

Da un lato, la possibilità (non obbligatorietà) di attribuire alla rete personalità giuridica, secondo gli adempimenti poc'anzi delineati; in secondo luogo, è prescritta l'applicabilità alle reti "commerciali" degli artt. 2614-2615 c.c. in tema di consorzi che svolgono attività esterna, in quanto compatibili, con ciò che ne deriva in termini di autonomia patrimoniale, nonché l'obbligo di curare gli adempimenti fiscali e di predisporre la situazione patrimoniale.

In particolare, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale deve essere redatta da chi si occupa della gestione della rete la relativa situazione patrimoniale, secondo quanto disposto dal legislatore nel Codice Civile con riferimento al bilancio delle società per azioni, seguita poi dal deposito presso il registro delle imprese di riferimento (cfr. art. 2615 bis c.c.).

Del pari, è preteso che negli atti e nella corrispondenza della rete debbano essere indicati ed esplicitati la sede e l'ufficio del registro delle imprese presso cui è essa iscritta, in aggiunta al numero di iscrizione.

In ossequio a quanto prescritto dall'art. 2614 c.c., peraltro, finché dura la rete, i retisti non possono chiedere la divisione del fondo.

L'applicazione di tali articoli si riflette, poi, sul profilo relativo alla responsabilità patrimoniale.

In altri termini, per un verso, per le obbligazioni assunte in nome della rete da chi ne ha la rappresentanza i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale, purché si tratti di obbligazioni della rete nel suo complesso, non già di uno dei retisti, atteso che i creditori particolari di questi non possono far valere le proprie pretese sul patrimonio della rete.

Se, quindi, la rete è dotata di fondo comune si ha una limitazione patrimoniale tale per cui delle obbligazioni contratte da quest'ultima risponde il primo, se invece, le imprese in forma aggregata decidono (come possono liberamente fare, stante la lettera della legge) di non dotarsi del predetto, allora ne deriverà che delle obbligazioni risponderanno direttamente e solidalmente le imprese aderenti.

È il caso di precisare che solo ed esclusivamente nella prima ipotesi, il contratto dovrà necessariamente e dettagliatamente indicare la denominazione e la sede della rete, la soggettività

giuridica, la situazione patrimoniale, nonché, negli atti e nella corrispondenza, la sede, l'ufficio del registro delle imprese di riferimento ed il numero di iscrizione.

Peraltro, l'Agenzia delle Entrate, con circolare 20 E del 18.06.2013 ha chiarito che, in ipotesi di acquisto di soggettività giuridica da parte della rete, quest'ultima assurge a soggetto passivo di imposta, con ogni conseguenza logica e giuridica in merito al dovere di assolvimento degli obblighi tributari, con particolare riferimento alle imposte IRAP, IVA e alla regolare tenuta delle scritture contabili.

Esemplificativamente, occorre poi distinguere tra rete contratto, con fondo patrimoniale e organo comune che svolge funzione di mandatario se munito di procura, e che costituisce il modello contrattuale di rete "puro", al quale si contrappone la rete - organizzazione laddove il fondo patrimoniale è patrimonio proprio della rete e quest'ultima costituisce centro autonomo di imputazione di interessi e rapporti giuridici.

In tale ultima ipotesi, la rete che abbia acquisito la personalità giuridica, diviene un soggetto distinto dalle singole imprese sottoscriventi il contratto e, quindi, dà luogo a fattispecie impositive autonome.

Peraltro, solo in ipotesi di costituzione del fondo patrimoniale, come illustrato fra l'altro, dalla circolare 11/E del 2011 dall'Agenzia delle Entrate, è prevista l'agevolazione fiscale tale per cui non vengono sottoposti a tassazione gli utili destinati a quest'ultimo e vincolati alla realizzazione degli investimenti così come previsti e concordati nel programma di rete previamente approvato.

In tal modo, se è vero che la scelta di costituire o meno tale forma di dotazione patrimoniale è libera, nel senso di opzionale o facoltativa, cionondimeno la stessa può risultare estremamente utile. La quota degli utili di esercizio deve essere comunque utilizzata secondo il programma della rete entro l'esercizio successivo con riferimento agli investimenti concordati.

Tale quota non concorre, quindi, ed in questo senso si parla di agevolazione alla formazione di reddito imponibile.

Inoltre, le operazioni di controllo acciocché gli utili siano veramente utilizzati agli scopi indicati (e si tratta di un fine comune concordato in sinergia tra le imprese della rete) vengono svolte dall'Agenzia delle Entrate.

Il legislatore ha, quindi, incoraggiato l'utilizzo dello strumento, agevolandole reti di imprese, atteso che la finalità di collaborazione tra le stesse, di scambio di informazioni, di esercizio in comune di una o più attività permette in ultima analisi, non solo lo sviluppo delle imprese stesse con un miglioramento produttivo e qualitativo, ma anche, del mercato su cui esse operano, con soddisfazione di un interesse pubblicistico che trascende quello meramente privatistico dei singoli retisti.

Dal punto di vista formale, per la soddisfazione degli adempimenti pubblicitari afferenti l’iscrizione nel registro delle imprese, è preteso (cfr. art. 3, comma IV ter, del D.L. n. 5 del 10.02.2009) che il contratto sia redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata, con adempimento relativo alla predetta iscrizione effettuata direttamente dal notaio con riferimento alla pubblicità commerciale, come previsto per le società di capitali (cfr. studio n. 65 – 2006 C del Consiglio Nazionale del Notariato) o per atto firmato digitalmente ex art. 25 D. Lgs. n. 82 del 7.03.2005 ai fini della certezza giuridica e documentale per le parti ed i terzi.

Fermo quanto sopra, per ciò che concerne la nomina dell’organo comune che si occupa dei profili gestori della rete e che può essere costituito da una persona fisica o giuridica, interna o esterna rispetto alla stessa, quindi anche da un terzo, in ipotesi di rete dotata di soggettività giuridica, questi agisce in qualità di rappresentante della predetta e si applica la normativa afferente il mandato con rappresentanza.

Infatti, l’organo comune si occupa dell’esecuzione di parti o fasi del contratto in nome e per conto della rete nel suo complesso.

Se, invece, quest’ultima risulta priva di soggettività giuridica, l’organo sarà considerato mandatario dei retisti.

Del resto, in assenza di un soggetto di diritto, non sono nemmeno configurabili obbligazioni della rete, ma dei partecipanti alla stessa secondo le comuni regole del mandato.

Peraltro, va rilevato che la disciplina relativa alla tipologia di compiti affidati a tale organo è rimessa all’autonoma decisione delle parti ex art. 1322 c.c.

L’amplissimo margine discrezionale concesso in tale ambito dal legislatore è dovuto proprio al fatto che tale elemento non risulta assolutamente essenziale ai fini della costituzione di una rete di imprese, sicché, nel momento in cui le predette decidono di nominarne uno per l’esecuzione del contratto e per gli altri compiti e competenze singolarmente specificate, non risultano vincolate da particolari dettami legislativi.

Tale circostanza comprova, dunque, l’estrema flessibilità dello strumento della rete di impresa e la sua conseguente possibilità di adattarsi alle molteplici esigenze imprenditoriali che di volta in volta sorgano anche con riferimento alla concretezza della prassi.

Per quanto concerne quindi, la relazione tra la rete e l’organo comune, i relativi rapporti sono, come detto, regolati sulla base del mandato con rappresentanza se il mandatario agisce in nome e per conto della predetta, con applicazione degli artt. 1703 ss. c.c.

Beninteso che anche la nomina dell'organo comune, al pari della costituzione del fondo patrimoniale, è rimessa alla scelta discrezionale delle parti rientrando comunque fra gli elementi facoltativi e non essenziali del contratto ed essendo affidata a ragioni di opportunità, anche in relazione all'attività svolta.

Così, nell'ipotesi in cui non sia nominato un organo comune, l'attività gestoria di cui esso normalmente si occupa sarà svolta direttamente dai retisti.

Se si opta per la nomina, ciò importa comunque molti vantaggi, anche e soprattutto con riferimento alla snellezza e celerità delle operazioni da svolgere, nonché alla garanzia di una migliore sinergia tra le imprese partecipanti alla rete.

Elena Munarini